

Legislatura 17ª - Commissioni 10° e 13° riunite - Resoconto sommario n. 71 del 11/10/2016**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 322**

Le Commissioni riunite 10ª e 13ª,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (atto del Governo n. 322),

visto il parere formulato dal Consiglio di Stato nell'Adunanza della Commissione speciale del 21 luglio 2016;

visto il parere della Conferenza Unificata del 29 settembre 2016;

viste le osservazioni della Commissione affari costituzionali e della Commissione lavori pubblici, comunicazioni;

esprimono parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- in merito a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, si osserva che la norma sembra attribuire una discrezionalità eccessiva ai comuni per l'individuazione di zone o aree di particolare pregio in cui vietare o subordinare ad autorizzazione l'esercizio di determinate attività economiche private, con il rischio che un semplice atto amministrativo quale la deliberazione comunale prevalga o deroghi rispetto alla legislazione nazionale. Occorrerebbe pertanto riformulare la disposizione in termini meno ampi e più aderenti al quadro giuridico già vigente;
- in merito all'articolo 2, comma 2, che reca una clausola di tipo generale, secondo la quale le attività private non elencate nella tabella A possono essere ricondotte dalle amministrazioni a quelle corrispondenti presenti nella tabella medesima, si invita il Governo a integrare lo schema di decreto legislativo circoscrivendo tale discrezionalità - destinata a incidere sull'individuazione delle attività operata con fonte di rango primario - indicando i criteri sulla cui base operare l'equivalenza e la conseguente qualificazione di tipo legale delle attività non ricomprese ma riconducibili, scongiurando anche il pericolo di disomogeneità applicative e carenza di certezza nei rapporti tra privati e pubbliche amministrazioni;
- valuti il Governo l'opportunità di riconsiderare la previsione della "SCIA Unica" per l'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché della "notifica sanitaria" per i casi di subingresso nella titolarità del provvedimento autorizzatorio: tale previsione, imponendo ulteriori e nuovi oneri procedurali rispetto alla normativa vigente, andrebbe infatti valutata alla luce dei criteri di delega in base ai quali il legislatore delegato è chiamato - come evidenziato dal Consiglio di Stato nel suo parere - "ad adeguare la (più onerosa) disciplina esistente ai (più semplici) *standard* europei sull'accesso alle attività di servizi, nonché ai principi di ragionevolezza e proporzionalità (che 'spingono' anch'essi verso una riduzione degli oneri esistenti)";
- si segnala al Governo l'esigenza di completare l'opera di ricognizione dei procedimenti oggetto di silenzio assenso e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva, dando piena attuazione all'articolo 5, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di integrare lo schema di decreto legislativo in titolo con una norma volta a prevedere che per l'avvio dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici debba essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e

che le successive installazioni e disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari siano comunicate con cadenza semestrale all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente mediante invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della SCIA relativa all'avvio dell'attività o di autorizzazioni o dichiarazioni di inizio attività produttiva precedentemente ottenute o presentate. Tale norma dovrebbe inoltre prevedere che la vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo sia soggetta alle medesime disposizioni previste per l'apertura di un esercizio di vendita;

- valuti il Governo l'opportunità di istituire, all'entrata in vigore del provvedimento in titolo, una cabina di regia che possa monitorare costantemente, mediante il contributo delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il corretto funzionamento delle norme, la valutazione dell'impatto che queste producono sulle imprese, il rispetto della tempistica e l'aggiornamento costante delle tabelle, tenendo in debito conto le esigenze sia delle attività cosiddette "libere", che di quelle non ancora disciplinate perché nuove;

- si invita infine il Governo a dare seguito alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nell'Adunanza della Commissione speciale del 21 luglio 2016 sullo schema di decreto legislativo in titolo.